



## M U N I C I P I O

Lugano, 4 settembre 2000/ BJI/by  
centro inf.: 200.0

ris. mun.: 31/08/2000

**Posta A**  
Onorevole  
Simonetta Perucchi Borsa  
via Ferruccio Pelli 9

**6900 Lugano**

Oggetto: interrogazione scritta del 13 luglio 2000 - problema della prostituzione

Onorevole,

in merito alla Sua interpellanza del 13 luglio scorso, tramutata poi in interrogazione, Le comunichiamo che il Municipio di Lugano, nella sua seduta del 31 agosto 2000 ha preso atto del rapporto del Dicastero del Territorio, e risponde come segue.

Per quanto ci è dato a sapere la prostituzione organizzata viene esercitata a Loreto, a Cassarate, a Besso, a Molino Nuovo e a Ruvigliana.

In ognuno di questi quartieri questa attività è svolta in diversi edifici. Non necessitando di particolari strutture, cambiamenti di sede possono avvenire senza soverchie difficoltà.

La domanda che viene subito spontanea è quella a sapere quale ampiezza deve avere la zona di pianificazione: il solo stabile oggetto di attenzione o poco più, o l'intero quartiere?

Questo tema è già stato più volte approfondito dal Municipio, senza poter giungere ad una soluzione giuridicamente sostenibile.

Per sanare la situazione nei quartieri oggi interessati e salvaguardare il resto della Città dal "pendolarismo" dei bordelli sembra che la zona di pianificazione dovrebbe estendersi su tutto il territorio comunale, unica eccezione forse Brè.

Siamo convinti che questa sia la via da seguire, ossia introdurre norme valide per tutto il territorio e non per settori, senza cozzare contro dispositivi d'ordine legale sulla libertà di commercio.

Non è quindi con la o le zone di pianificazione che si può e si deve intervenire, ma con dispositivi validi per tutto il Comune e ciò è possibile con la revisione del PR.

È però d'obbligo trovare una soluzione immediata.

Bisognerà quindi assicurare il rispetto e la tutela dell'ordine pubblico con i mezzi legali ordinari. Si tratterà di fare ricorso a una delle poche, se non all'unica norma di diritto edilizio comunale che ci può soccorrere, infatti le NAPR di Lugano, contrariamente a quelle di Paradiso, non indicano il genere degli insediamenti ammessi nelle singole zone.

Una limitazione d'uso può tutt'al più essere scorta nell'art. 102 del regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963, secondo il quale laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore, scosse, esalazioni, odori o altre cause non potranno essere costruiti o collocati nel territorio giurisdizionale del Comune (cifra 1). Per quelli esistenti il Municipio potrà ordinare le misure atte a togliere gli inconvenienti (cifra 2). Con la sua entrata in vigore questo RE ha abrogato il RE del 19.11.1943 e modificazioni successive e ogni altra disposizione contraria e incompatibile (Disposizioni finali - Art. 130 RE). Una norma abrogativa del RE del 1963 non si trova invece nelle NAPR adottate dal CC nelle sedute del 20 e 21 marzo 1984, per cui si deve ammettere che il RE vige ancora.

Il citato art. 102 RE di Lugano del 1963, come gli art. 32 e 7 NAPR di Paradiso del 1979, non bandisce le case di piacere in particolare, bensì le attività moleste.

A differenza dei due disposti della NAPR di Paradiso, oltre a essere più generico nella formulazione, esso non si riferisce a una specifica zona (R 5), bensì a tutto il comprensorio giurisdizionale (compreso quello di Brè e di Aldesago con la fusione del 1972).

In virtù della giurisprudenza del TRAM e in presenza di una casa di piacere sul nostro territorio avente analoghe ripercussioni di Casa Giulia, non è da escludere a priori che si possa invocare l'art. 102 RE per decretarne la sospensione dell'uso, salvaguardata la decisione di un'autorità di ricorso.

Esaminando attentamente se la destinazione effettiva degli edifici corrisponde a quella richiesta in una eventuale domanda di costruzione, rispettivamente a quella per la quale è stata rilasciata la licenza edilizia.

Ciò presuppone una stretta collaborazione con l'ufficio controllo abitanti il quale dovrebbe fornire al Dicastero del Territorio i dati riguardanti l'occupazione effettiva degli appartamenti, quantomeno quando si presentano delle occupazioni manifestamente sospette.

A questo proposito, rispondendo al punto no. 3 dell'interrogazione, possiamo dire che ultimamente, avendo constatato che ai piani superiori della Residenza Bellariva (Tortuga), che erano stati concessi come appartamenti, si era inserito un postribolo, si è intimato alla proprietaria e per essa al suo amministratore di ripristinare la destinazione autorizzata. Contro questa decisione, che era immediatamente esecutiva, è stato interposto ricorso al Lodevole Consiglio di Stato, con richiesta che venga dato al gravame effetto sospensivo.

Analoga decisione è stata recentemente adottata dal Municipio per il residence "Elite" in via del Tiglio. La decisione non è stata intimata siccome, contemporaneamente, a seguito degli accordi tra proprietario e inquilino quest'ultimo ha abbandonato i locali. Dal canto suo il proprietario ha comunicato di affidare il mandato di gestione immobiliare ad una nota e seria fiduciaria di Lugano; di conseguenza il problema sembra essersi risolto.

Per l'edificio Tucano si è invece provveduto a sospendere i lavori, in quanto l'ultima licenza edilizia, che prevede l'inserimento di un locale fitness-sauna e di appartamenti e studios di vacanza, non è ancora cresciuta in giudicato.

Per il Gabbiano, visto che nel frattempo è stato ripristinato l'ordine di chiusura in virtù dell'art. 107 LOC, è opportuno verificare cosa succede, non appena il Municipio riterrà che non sono più dati i presupposti per l'applicazione della clausola generale di Polizia, per intimare, se del caso, il rispetto della destinazione della licenza edilizia per bar al PT e residence ai piani superiori, nel frattempo cresciuta in giudicato.



